
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo, mancata produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo e del fascicolo monitorio: conseguenze

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo con il relativo fascicolo della fase monitoria non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione ad ingiunzione, non essendo applicabile ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, la disciplina propria di queste ultime. Tuttavia, la mancata produzione della copia notificata del decreto monitorio o di altra documentazione già allegata al ricorso per ingiunzione, può eventualmente spiegare rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di decadenza fissato dall'[art. 641 c.p.c.](#) (sotto il profilo dell'inosservanza da parte dell'opponente dell'onere di fornire la prova del rispetto di detto termine) ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente per ingiunzione (sotto il profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa), sempre che la prova stessa non sia altrimenti ricavabile dai documenti acquisiti al processo prodotti dalla controparte e comunque acquisiti al processo; ma dalla mancata produzione non possono derivare altre conseguenze circa la improcedibilità dell'opposizione e la validità della relativa sentenza.

La mancata produzione del fascicolo monitorio comporta il rigetto della domanda della ricorrente per ingiunzione per la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria. Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta è attore in senso sostanziale e ha l'onere di provare la propria pretesa creditoria che non può ritenersi provata in mancanza della documentazione prodotta nel procedimento monitorio.

Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 18.11.2015, n. 12956

...omissis...

xxxxxxagamento della somma complessiva di € 132.209,18 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.

Gli opposenti assumevano la mancanza di prova scritta della pretesa creditoria della banca convenuta, contestavano l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia di cui alla L. n. 108 del 1996, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimità della commissioni di massimo scoperto quindi chiedevano preliminarmente la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo ed in via subordinata di procedere al ricalcolo del saldo dei conti corrente.

La parte convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.

Occorre preliminarmente rilevare che gli opposenti non hanno prodotto la copia notificata del decreto ingiuntivo opposto e che parte opposta, restando contumace, non ha prodotto il fascicolo della procedura monitoria.

Secondo un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 5342/99; Cass., n. 1920/93; Cass., n. 435/90) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo con il relativo fascicolo della fase monitoria non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione ad ingiunzione, non essendo applicabile ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, la disciplina propria di queste ultime.

La stessa giurisprudenza precisa che la mancata produzione della copia notificata del decreto monitorio o di altra documentazione già allegata al ricorso per ingiunzione, può eventualmente spiegare rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ. (sotto il profilo dell'inosservanza da parte dell'opponente dell'onere di fornire la prova del rispetto di detto termine) ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente per ingiunzione (sotto il profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa), sempre che la prova stessa non sia altrimenti ricavabile dai documenti acquisiti al processo prodotti dalla controparte e comunque acquisiti al processo; ma dalla mancata produzione non possono derivare altre conseguenze circa la improcedibilità dell'opposizione e la validità della relativa sentenza.

Nella specie, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ. (sotto il profilo dell'inosservanza da parte dell'opponente dell'onere di fornire la prova del rispetto di detto termine), in quanto manca l'eccezione della parte opposta (che è

contumace) e dagli atti non emerge con certezza la tardività dell'opposizione, in quanto non risulta il dies a quo per il calcolo del termine di cui all'art. 641 c.p.c..

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, "il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 cod. proc. civ., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario." Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24858 del 24/11/2011 (Rv. 620419).

La mancata produzione del fascicolo monitorio comporta, invece, il rigetto della domanda della ricorrente per ingiunzione per la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria.

Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta è attore in senso sostanziale e ha l'onere di provare la propria pretesa creditoria che non può ritenersi provata in mancanza della documentazione prodotta nel procedimento monitorio.

Deve pertanto essere accolta la domanda, proposta in via principale dagli opposenti, di revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come da dispositivo, ex D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della contumacia della convenuta, dell'assenza di istruttoria, della non complessità delle questioni trattate e della decisione con discussione orale.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida in complessive € 4.015,00 per compenso, oltre 15% spese forfetarie, cpa e iva. Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.